



COMUNE DI FOBELLO
PROVINCIA DI VERCELLI



COMUNE CERTIFICATO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9**

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE "TASI" (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici addì otto del mese di marzo alle ore nove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Seconda convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. LOCATELLI GIANLUIGI - Presidente	Sì
2. FALCIONE VALERIO - Consigliere	Sì
3. PATACCIA UGO - Vice Sindaco	Sì
4. GALLIZIA VALTER - Consigliere	Sì
5. RIETTI GIOVANNA - Consigliere	Sì
6. MARCHISOTTI BRUNO - Consigliere	No
7. BIANCHI ERMANNINO - Consigliere	Giust.
8. DEBERNARDI DINA - Consigliere	No
9. PESCE CLAUDIO - Consigliere	Sì
10. GIACOBINO GIORDANO - Consigliere	No
11. RIETTI ANDREA - Consigliere	Sì
12. MARCHISOTTI LORENZO - Consigliere	No
13. BACCHELLA GIANLUCA - Consigliere	No
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	6

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. CARUSO Dr. Nicola, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LOCATELLI Gianluigi – Sindaco – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza 1° gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (per tale componente è confermato il Regolamento IMU approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 13/05/2013;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704, art. 1, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669.. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per la durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

676. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile che non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

679. Il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

680. E' differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133. Alla stessa data del 24 gennaio 2014, è comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle vigenti leggi in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della *lettera b)*, numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

692. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data odierna con la quale è stato disposto:

1) di stabilire le seguenti scadenze di versamento valide sia per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) che per la componente TASI (tributo servizi indivisibili) per l'anno 2014:

- N. 2 RATE con scadenza:
 - dal 1° al 16 GIUGNO
 - dal 1° al 16 DICEMBRE

nelle more dell'approvazione del regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 445 del 1997, entro il termine fissato da norme statali per

l'approvazione del bilancio di previsione, all'interno del quale saranno recepite tali scadenze di versamento;

2) di stabilire che il versamento sia per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) che per la componente TASI (tributo servizi indivisibili) è effettuato a favore del Comune, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari;

3) di stabilire che, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si provvederà all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati dal Comune e/o dal Soggetto Gestore del servizio rifiuti, con modalità ed accordi funzionali ed operativi da stabilire con deliberazione di giunta e/o determinazione del responsabile del servizio;

4) di fornire indirizzo al Responsabile di Servizio Comunale, per gli atti di competenza, di attenersi agli indirizzi operativi e funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo;

5) di dare atto che con appositi e separati provvedimenti deliberativi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, si provvederà alla:

- approvazione del regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)
- approvazione del piano finanziario per la componente TARI (tributo servizio rifiuti)
- determinazione delle tariffe per la componente TARI (tributo servizio rifiuti)
- determinazione delle aliquote e detrazioni per la componente TASI (tributo servizi indivisibili)
- determinazione delle aliquote e detrazioni dell'IMU (Imposta Municipale Propria).

TENUTO CONTO che per i servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del Comune.

- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale come da seguente elenco dettagliato:

- Pubblica sicurezza e vigilanza
- Tutela del patrimonio artistico e culturale
- Servizi cimiteriali
- Servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica
- Servizi socio-assistenziali
- Servizio di protezione civile
- Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali
- Altri servizi.

VISTO il comma 731 della Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27/12/2013), con il quale viene stabilito che per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 500 milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei medesimi comuni, di detrazioni TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le risorse di cui al precedente periodo possono essere utilizzate dai comuni anche per finanziare detrazioni in favore dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2014, è stabilita la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e del gettito standard della TASI, relativi all'abitazione principale, e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun comune. Il contributo eventualmente

inutilizzato viene ripartito in proporzione del gettito della TASI relativo all'abitazione principale dei comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro il 28 febbraio 2014.

TENUTO CONTO che i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dello esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".*

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ad alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014, con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2014;

PROPONE

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (tributo servizi indivisibili) anno 2014:

- ALIQUOTA 1 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) (aliquota massima IMU 6 per mille – pertanto aliquota massima TASI risultante dalla differenza tra il 6 per mille ed aliquota IMU comunale – la TASI può essere abbassata fino all'azzeramento);

- ALIQUOTA 1 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali DIVERSE da A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) (IMU non applicabile – aliquota massima IMU 6 per mille – pertanto aliquota massima TASI 2,5 per mille nel 2014 – la TASI può essere abbassata fino all'azzeramento);

- ALIQUOTA 1 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli") (aliquota massima IMU 10,6 per mille – pertanto aliquota massima TASI risultante dalla differenza tra il 10,6 per mille ed aliquota IMU comunale – la TASI può essere abbassata fino all'azzeramento);

- ALIQUOTA 1 per mille (per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola sia in categoria D/10 oppure classificati IN ALTRE CATEGORIE CATASTALI CON ANNOTAZIONE DI RURALITA') (IMU non applicabile – aliquota massima TASI 1 per mille – la TASI può essere abbassata fino all'azzeramento);
- ALIQUOTA 1 per mille (tutti gli altri fabbricati, aree scoperte, aree edificabili) (aliquota massima IMU 10,6 per mille – pertanto aliquota massima TASI risultante dalla differenza tra il 10,6 per mille ed aliquota IMU comunale – la TASI può essere abbassata fino all'azzeramento).

3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

4) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del Comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:
 - Pubblica sicurezza e vigilanza
 - Tutela del patrimonio artistico e culturale
 - Servizi cimiteriali
 - Servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica
 - Servizi socio-assistenziali
 - Servizio di protezione civile
 - Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali
 - Altri servizi.

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014;

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento da approvare entro il termine fissato dalla legge vigente per l'approvazione del bilancio di previsione anno 2014;

7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il Sindaco

F.to : Gianluigi Locatelli

- Il sottoscritto Segretario Comunale in qualità di Responsabile dei relativi Servizi, esaminata tale proposta, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-contabile ai sensi dell'art. 49 – I comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale

F.to : CARUSO DOTT. NICOLA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta del Sindaco;

Visto il parere del Segretario Comunale;

Con voti favorevoli e unanimi, palesemente espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1 - di approvare, come si approva, la sopra riportata proposta di deliberazione che si intende qui richiamata integralmente per ogni effetto di Legge;

2 – di dichiarare, con votazione separata, palese ed unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.-

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 in ordine alla regolarità tecnica dell'atto che si va ad adottare.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Nicola Caruso

Si prende atto del rispetto di quanto contenuto nell'art.49 del Testo Unico degli Enti Locali - D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 in ordine alla regolarità contabile dell'atto adottato.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dr. Nicola Caruso

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Gianluigi Locatelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Nicola Caruso

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. - D.Lgs 267/00)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 18-mar-2014 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì 18-mar-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Nicola Caruso

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L. - D.Lgs. 267/00.

Lì 08-mar-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Nicola Caruso
